

N. R.G. 223/2017 Appello Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Composta da

dott. Laura Trogni
dott. Carla Maria Bianchini
dott. Andrea Onesti

Presidente
Giudice
Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 422/2016, estensore Dott. Luisa Rotolo

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE GESTIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO EX ENPALS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. **MOGAVERO MIRELLA** e dell'avv. **LONGO MARIA CONSUELO** (LNGMCN64R41H224M) elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO presso il difensore avv. **MOGAVERO MIRELLA**

APPELLANTE

CONTRO

ROSSANO MASSIMO ANGIOLETTI (C.F. NGLRSN58P14F704H), **ANGELO LONGONI** (C.F. LNGGL58L05B313V), **MARIA CRISTINA LUCIANI** (C.F. LCNMCR58D43F205S), **MARCO MALENGO** (C.F. MLNMRC63L31F704X), **ISABELLA MARIANGELA MARCHESE** (C.F. MRCSLL58B58F205L), **VIRGINIO MERONI** (C.F. MRNVGN58P17F04V), **VINCENZO PIPARI** (C.F. PPRVCN56B10H959K), **ALMO FLORITA** (C.F. FLRLMA59C09L682S), **AMOS ALBERTO CARPANONI** (C.F. CRPMBL61P02F205L), **WALTER MARIA CALARCO** (C.F. CLRWTR57C31G419M), **ANTONIO FURCILLO** (C.F. FRCNTN62P20F704Z), con il patrocinio dell'avv. **RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI** e dell'avv. **BINDELLI NICOLETTA** (BNDNLT65M67L400I), elettivamente domiciliati in VIA NINO BIXIO 14 MILANO presso il difensore avv. **RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI**

APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE



Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione di udienza e Giudice relatore designando, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 422/2016 resa dal Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere le avversarie domande in relazione alla "data utile per accedere alla pensione per ciascun ricorrente" per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari

PER GLI APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda e istanza respinta,

Nel merito

- 1) Respingersi il gravame proposto dall' I.N.P.S.;
- 2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 422/2016, pubblicata il 06.09.2016,
 - accertarsi e dichiararsi la violazione da parte dell' INPS Gestione ex Enpals, del disposto dell' art. 54 della L.09.03.1989 n. 88 e, comunque, dei principi di correttezza e buona fede;
 - Condannarsi l'INPS alla rifusione in favore degli appellati, dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 422/2016 il Tribunale di Monza ha accertato l'anzianità contributiva e il momento utile per il conseguimento della pensione dei ricorrenti, lavoratori dello spettacolo, i quali avevano proposto tale azione di accertamento poiché gli estratti contributivi ricevuti dall'INPS - Gestione ex Enpals erano a loro dire incompleti ed errati, in violazione della norma prevista dall'art. 54 l. 88/89 che prevede l'obbligo degli enti previdenziali di emettere un estratto conto con valore certificato contenente i dati richiesti, relativi alla situazione previdenziale e pensionistica del richiedente.

I ricorrenti quindi chiedevano accertarsi l'effettiva anzianità contributiva ed il momento utile per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche; chiedevano altresì accertarsi la violazione dell' art. 54 predetto e degli obblighi di cui buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Nel ricorso introduttivo i lavoratori avevano descritto le particolarità della normativa previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (basata su un numero minimo di contributi giornalieri ai fini del raggiungimento dell'annualità valida ai fini dell'anzianità contributiva, e soggetta a diversi mutamenti normativi nel corso degli anni); avevano dedotto che, nel corso della loro vita lavorativa, avevano intrattenuto molti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche di breve durata, per poi essere assunti a tempo indeterminato presso imprese del settore (Telelombardia s.r.l. e Videotime s.p.a.); avevano effettuato conteggi tramite vari patronati che avevano dato risultati nettamente contrastanti fra loro; avevano quindi chiesto tramite l'assistenza del legale il rilascio di certificati contributivi ai sensi della norma invocata; i certificati rilasciati erano errati ed incompleti, non consentendo di comprendere le modalità di calcolo e di valutazione dei contributi versati ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del trattamento pensionistico, e non contenendo alcuna indicazione circa la maturazione del diritto e le c.d. finestre utili per il conseguimento della prestazione pensionistica.

L'INPS si era difeso sostenendo in primo luogo l'inammissibilità di una domanda di accertamento del momento futuro in cui un assicurato potrà accedere al trattamento pensionistico, poiché fino alla



domanda di pensionamento non si instaura alcun rapporto fra lavoratore ed ente previdenziale, e nessuno dei ricorrenti aveva fatto domanda di pensionamento; la data del pensionamento dipende -oltre che dalla normativa vigente- anche dalla situazione contributiva futura e dalla cessazione a tale momento del rapporto di lavoro, per cui la sentenza non può accertare un diritto, che allo stato non sussiste.

Con riferimento all'anzianità contributiva l'INPS sosteneva la correttezza dei propri calcoli e quindi l'esattezza degli estratti contributivi rilasciati, che dovevano ritenersi -peraltro- del tutto comprensibili.

In primo grado è stata svolta una CTU il cui risultati sono stati condivisi motivatamente dal primo Giudice: il Tribunale ha quindi accertato le anzianità contributive per ogni posizione, ha determinato per ognuno il momento utile per il pensionamento, sia pure in via indicativa, data la cristallizzazione dell'aspettativa di vita al 2021, non potendosi determinare le variazioni successive. E' stata rigettata la prospettazione del consulente di parte ricorrente in merito alla questione delle c.d. eccedenze contributive, ovvero sulla sorte dei contributi giornalieri versati in eccesso rispetto al massimale contributivo introdotto nel 1997, di 312 giornate lavorative oltre le quali (ai sensi dell'art. 1 comma 13 l. n. 182/1997) non possono essere accreditati contributi. Il Giudice sul punto ha ritenuto (richiamando il precedente specifico costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n.2429/2015) che la tesi sostenuta da parte ricorrente -secondo cui tali eccedenze contributive possono essere utilizzate *"in coda"* all'anzianità contributiva maturata per raggiungere il requisito dell'anzianità necessaria ai fini della pensione- non sia corretta, in quanto contrastante con la norma del 1997 sopra richiamata, che testualmente recita: *"il numero di giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312"*.

Con riferimento alla domanda di accertamento della violazione del disposto dell'art. 54 l. 88/89 e delle regole di correttezza e buona fede, il primo Giudice ha ritenuto che i lavoratori non avevano sufficientemente documentato eventuali inadempienze precedenti all'interpello formale, e che dopo tale richiesta il certificato era stato rilasciato e riportava i dati relativi ai periodi di lavoro ed ai contributi versati utili a pensione; inoltre il Tribunale ravvisava circostanze di obiettiva difficoltà nel ricostruire esattamente la vicenda contributiva dei ricorrenti, dato che l'INPS non era l'originario gestore delle posizioni assicurative dei medesimi, ed osservava che solo nel corso del giudizio erano stati precisati dai ricorrenti gli errori contenuti nelle risposte date dall'Istituto.

In punto di spese il Tribunale ne ha pronunciato l'integrale compensazione ed ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti, per le ragioni della decisione e la natura delle questioni trattate.

Con atto del 2.3.2017 l'INPS ha proposto appello affidato ad un solo motivo, per la riforma parziale della sentenza, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. Circa la parte della pronuncia relativa all'accertamento del momento utile per il pensionamento, l'Istituto lamenta che il Tribunale non poteva accogliere tale domanda poiché priva del presupposto essenziale, cioè l'attualità di una posizione giuridica soggettiva da fare valere nei confronti dell'ente. Secondo l'appellante, l'insussistenza di un rapporto giuridico relativo alle prestazioni pensionistiche fra ente e assicurato prima della domanda di pensione non consente che il medesimo agisca in giudizio per sentire accertare il momento futuro in cui avrà diritto alla pensione; infatti tale momento dipende da una pluralità di fattori (normativa vigente al momento della domanda, cessazione di ogni rapporto di lavoro) che non sono valutabili *ex ante* e pertanto la sentenza non potrebbe accertare un diritto il cui momento di insorgenza è del tutto incerto. Inoltre il diritto può maturare solo nel caso di permanenza del rapporto contributivo, che potrebbe venire meno nel caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro. L'appellante evidenzia la



diversità della situazione in oggetto rispetto a quella in cui, presentata la domanda di pensione sulla base di una certificazione rivelatasi poi errata, questa non possa essere accolta; in tal caso la giurisprudenza ritiene che l'Istituto risponda del danno subito dall'assicurato che, confidando nella correttezza dei dati forniti, abbia risolto il rapporto di lavoro in corso. Nel caso di specie, mancando la domanda di pensione, la giurisprudenza predetta, citata dagli appellati in primo grado, non era conferente.

Con la memoria del 21.6.2018, contenente appello incidentale, gli appellati in primo luogo hanno contrastato l'appello principale, ritenendo che l'assicurato sia titolare di uno specifico diritto a conoscere la data presumibile di pensionamento allo stato attuale della normativa; ciò deriva anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che -ancor prima del conseguimento del diritto a pensione- l'assicurato sia titolare di un autonomo diritto soggettivo a conoscere sia la quantità sia la qualità (ovvero l'utilità ai fini della pensione) della contribuzione.

Con l'appello incidentale è stata chiesta la riforma parziale della sentenza riguardo alla decisione del primo Giudice che -pure avendo correttamente premesso che i lavoratori hanno, in effetti, il diritto a essere informati correttamente sulla propria posizione contributiva-, ha rigettato la domanda di accertamento della violazione della norma di cui all'art. 54 l. 88/89 e degli obblighi di correttezza e buona fede.

Gli appellati contestano la decisione del primo giudice sia in merito agli errori delle certificazioni rilasciate, sia in merito alle incompletezze o lacune informative. Sotto il primo profilo non è vero che i ricorrenti abbiano solo nel corso del giudizio di primo grado evidenziato quali fossero gli errori, giacché questi erano indicati a pag. 14-15 del ricorso introduttivo, e comunque tali errori erano emersi solo a seguito del deposito di successiva documentazione da parte dell'Istituto.

Circa il profilo della completezza della certificazione rilasciata gli appellanti incidentali contestano la valutazione del primo giudice a proposito dell'insussistenza delle lacune informative dedotte. Infatti, l'indicazione dei contributi necessari a soddisfare il requisito dell'annualità contributiva era generica e non riferita al singolo lavoratore, e in particolare non emergeva come fossero stati determinati i contributi giornalieri indicati, i contributi in eccesso e il momento di presumibile accesso alla pensione.

Gli appellanti incidentali sostengono che l'obbligo di trasparenza ed informazione derivante dalla legge deve essere valutato in rapporto con il principio di trasparenza della pubblica amministrazione e con i principi di correttezza e buona fede, valutando il preminente interesse del lavoratore (stante la rilevanza costituzionale del diritto e la necessità che vengano prese decisioni in piena consapevolezza soprattutto con il passaggio al sistema contributivo) anche perché il lavoratore medesimo non ha modo di controllare il corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte del proprio datore di lavoro. A tale proposito gli appellanti richiamano la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7850/2004, Cass. n. 9125/2002) già citata in primo grado a sostegno della propria tesi.

Infine l'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti. Infatti, l'ente previdenziale doveva ritenersi sostanzialmente soccombente, poiché il ricorso alla giustizia era stato reso necessario dall'imprecisione e incompletezza delle comunicazioni ricevute dai ricorrenti.

All'udienza del 3.10.2018 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce di cui è stata data lettura.



Preliminarmente occorre osservare che la questione sostanziale più rilevante era quella dell'utilizzabilità delle eccedenze contributive maturate dai singoli lavoratori ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. Nessuna delle parti ha tuttavia contestato l'accertamento dell'anzianità contributiva dei ricorrenti contenuto nella sentenza impugnata, poiché l'istituto, tramite il proprio consulente tecnico di parte, aveva aderito alle conclusioni del CTU e gli allora ricorrenti – pure avendo dissentito dalle conclusioni del perito- non hanno frapposto appello sul punto.

Ciò premesso, l'appello principale ha ad oggetto la parte della pronuncia del giudice di primo grado riguardante il momento utile di conseguimento della pensione, individuato nella sentenza per ogni ricorrente con indicazione di mese ed anno. La sentenza impugnata ha peraltro precisato che le date hanno solo valore indicativo, non essendo noto l'andamento futuro dell'aspettativa di vita. L'istituto sostiene invece che il momento utile per il pensionamento dipenda anche da ulteriori fattori (maturazione dell'anzianità contributiva secondo i vari ordinamenti al momento della domanda, cessazione di ogni rapporto di lavoro) per cui l'assicurato non ha un diritto soggettivo all'accertamento di un diritto, poiché gli appellati al momento non sono titolari di alcuna posizione soggettiva tutelabile.

L'appello principale è fondato.

L'art. 54 della l. 89/88 recita : *“E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”*.

La questione oggetto dell'appello principale è strettamente correlata con il contenuto dell'obbligo di informazione e certificazione previsto dall'art. 54 l. 88/89. Nei limiti in cui sussista tale obbligo, infatti, è ravvisabile un interesse alla relativa azione di accertamento (v. Cass. n. 9125/2002, citata dagli appellanti incidentali). La certificazione in oggetto non può che concernere la situazione al momento della proposizione della relativa domanda, non potendosi certificare evidentemente un fatto futuro ed incerto. Il momento utile per il conseguimento del trattamento pensionistico dipende non solo dalla normativa al momento della domanda ma anche da altri fattori quali l'andamento dell'aspettativa di vita e la permanenza del rapporto contributivo. Anche gli appellanti incidentali riconoscono che la loro richiesta è relativa al *presumibile* momento della maturazione del diritto, sulla base della normativa vigente e considerando il raggiungimento della massima anzianità contributiva; e la sentenza impugnata considera tali circostanze nella misura in cui ritiene indicative le date di maturazione della pensione. In tale situazione non vi è spazio per una pronuncia di accertamento che faccia stato tra le parti: la sentenza avrebbe solo un contenuto informativo, estraneo alle funzioni dell'attività giurisdizionale. Sotto ulteriore profilo, difetta l'interesse ad agire degli appellati, perché l'accertamento contenuto nella sentenza, per quanto corretto, non porterebbe alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile nella sfera giuridica degli assicurati.

Per questi motivi l'appello principale deve essere accolto.

Passando all'esame dell'appello incidentale, risulta che l'estratto certificativo sia stato richiesto per la prima volta con le istanze depositate in atti, per cui è corretta l'affermazione del primo Giudice secondo cui il comportamento dell'istituto antecedente a tali atti non può essere oggetto di indagine.

In secondo luogo, il Collegio osserva che gli estratti prodotti indicano i contributi validi ai fini del diritto a pensione e i dati essenziali relativi ai rapporti di lavoro, così ponendo l'assicurato in



condizione di rilevare l'eventuale carenza di contributi versati dai datori di lavoro e conoscere quali periodi siano utili al fine del conseguimento della pensione.

Si osserva ancora che i ricorrenti in primo grado hanno lamentato l'attribuzione alla maggioranza di essi del c.d. Gruppo C (ovvero quello che comprende i titolari di rapporto a tempo indeterminato, dopo la modifica normativa del 1997) anche per periodi anteriori al 1997. Ciò è dovuto al principio per cui ai fini del trattamento pensionistico il lavoratore è inquadrato nel gruppo prevalente di appartenenza con riguardo a tutta la vita lavorativa, mentre per il requisito dell'annualità contributiva rimane fermo il principio del calcolo dei contributi necessari secondo il periodo in cui sono stati versati, come dedotto nella memoria INPS in primo grado e non contestato dagli appellanti incidentali. Del resto tale conclusione era chiaramente percepibile anche dall'esame della premessa agli estratti contributivi, dove era individuato per ogni periodo il requisito per l'annualità contributiva, diverso secondo le varie leggi succedutesi nel tempo. Nel complesso, quindi, gli estratti contributivi soddisfano i requisiti di comprensibilità e completezza richiesti dalla legge, dovendosi considerare tali requisiti nell'ambito di un regime previdenziale caratterizzato da notevole complessità, anche in relazione ai vari regimi succedutisi nel tempo.

Per i motivi di cui sopra detto circa l'appello principale, invece, l'indicazione del momento utile per il conseguimento della pensione non è un elemento obbligatorio del documento in questione, proprio perché si tratta di un dato informativo, che non può essere oggetto di certificazione.

L'ulteriore problematica del calcolo delle eccedenze retributive, come visto, non è stata accolta dal Tribunale nei termini prospettati dai ricorrenti e non si ritiene che -in difetto di una specifica richiesta- questa dovesse essere oggetto di comunicazione e spiegazione. Si sottolinea che oggetto di comunicazione sono i dati relativi alla posizione previdenziale (o pensionistica, se il richiedente è pensionato) e l'obbligo di comunicazione e certificazione non può ritenersi comprensivo della spiegazione dettagliata di ogni possibile modalità di conteggio dei contributi, proprio in ragione della funzione certificativa e non meramente informativa di tale documento.

Con riferimento ai profili di erroneità degli estratti contributivi sollevati dagli appellanti incidentali, la relazione peritale ha permesso di accertare che i dati contenuti negli estratti contributivi erano corrette per nove degli undici ricorrenti. Solo per i ricorrenti Luciani Maria Cristina e Marchese Isabella i calcoli del CTU divergono da quelli dell'Istituto, ma in tali casi i dati INPS sono risultati più favorevoli ai lavoratori; ciò comporta che, stante appunto il valore certificativo dell'estratto, anche se l'indicazione fosse erronea ciò non apporterebbe un pregiudizio agli assicurati i quali hanno una aspettativa tutelata, secondo la giurisprudenza citata dagli appellanti incidentali, a fronte di quanto risultante dall'estratto contributivo.

Circa le spese di giudizio di primo grado, deve essere disatteso il motivo di gravame degli appellanti incidentali poiché vi era soccombenza reciproca, che permane anche a seguito della parziale riforma della sentenza, per cui viene confermata la compensazione delle spese di primo grado. Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della complessità della controversia nonché dell'attività processuale svolta.

In relazione al rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto, così correggendosi l'omissione per errore materiale contenuta nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte



degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 422/2016 del Tribunale di Monza respinge la domanda dei ricorrenti in primo grado diretta all'accertamento della data utile per accedere alla pensione.

Conferma nel resto.

Condanna gli appellati e appellanti incidentali a rifondere all'INPS le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 3.300,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Milano, 03/10/2018

Il Presidente
Dott. Laura Trogni

Il G.A. relatore
Dott. Andrea Onesti

